



Proc. n. 195/2007

██████████ no

c/

Banca ██████████ spa.

Il GOT, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17.02.2009 con riferimento al procedimento cautelare (datato 14.02.2008) promosso in corso di causa da ██████████ a;

- letti gli atti causa;
- rilevato che:

IL CASO.it

- con atto di citazione notificato a Banca ██████████ in data 28.03.2007, ██████████ conveniva in giudizio detta banca per accertare e dichiarare – con riferimento al contratto di c/c n. ██████████ la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite e per l'effetto condannare la banca convenuta - previa determinazione, sulla base della documentazione acquisita, dell'esatto dare-avere - alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- Che in data 14.02.2008 in corso di causa, il ricorrente presentava ricorso ex art. 669-quater c.p.c. lamentando l'illegittima segnalazione

127

alla centrale rischi. Rilevava il ricorrente che la segnalazione illegittima del credito bancario in sofferenza, riferito al c/c n. [REDACTED] acceso presso la Filiale di [REDACTED], avrebbe provocato alla sua attività danni gravi ed irreparabili legati all'immagine ed alla mancata concessione di nuove linee di credito;

- Che al fine di verificare la posizione del correntista, e, quindi la legittimità o meno della segnalazione alla centrale rischi, veniva disposta CTU contabile;
- Che all'udienza del 17.02.2009 il ricorrente, alla luce della consulenza tecnica depositata dal CTU in data 21.10.2008, insisteva nell'emissione di un provvedimento d'urgenza di cancellazione del nome del ricorrente dalla Centrale Rischi;

IL CASO.it

- Che in detta udienza, questo giudicante, in sostituzione del dott. Bono, [REDACTED] di decidere sulla richiesta formulata nel procedimento cautelare, rinviando la causa per il merito all'udienza del 06.10.2009 per la precisazione delle conclusioni;
- Che la consulenza tecnica d'ufficio, espletata d'urgenza ed al fine di epurare il contratto di c/c n. [REDACTED] dalla capitalizzazione trimestrale e dalla c.m.s. non pattuite, ha consentito di accertare una differenza complessiva a favore del correntista di importo non inferiore ad euro 27.210,98. Il CTU ha infatti eseguito 4 diverse ipotesi di calcolo, prevedendo due ipotesi con capitalizzazione annuale (con e senza

c.m.s. pattuite) e due ipotesi con capitalizzazione semplice (con e senza c.m.s.). Da detti ricalcoli l'ipotesi meno favorevole per il cliente ha evidenziato un credito a favore dello stesso di euro 27.210,98;

- Che, alla luce di quanto sopra detto, la segnalazione effettuata presso la Banca d'Italia [redacted] a, con riferimento al credito bancario in sofferenza relativo al c/c n. [redacted] sembra, almeno da un primo esame, essere avvenuta in modo erroneo dal momento che, nelle more del giudizio già intentato, si è proceduto alla segnalazione di un credito in sofferenza senza tener conto del fatto che, applicando la capitalizzazione semplice od annuale, al posto di quella trimestrale - che alla luce dell'orientamento, costituisce una clausola nulla per contrasto al divieto di anatocismo bancario ex art. 1283 c.c., non potendosi ipotizzare, in questo caso, un uso normativo, ma solo un uso negoziale (difettando il requisito soggettivo *dell'opinio iuris* che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) (cfr. Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 28-3-2002 n. 4498; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass. 4-5-2001 n. 6263; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 16-3-1999 n. 2374) - ed epurando il conto dalle altre clausole nulle, il correntista non risultava avere alcun debito nei confronti di [redacted]

IL CASO.it

- Che è pacifica in giurisprudenza la possibilità di agire attivando un procedimento d'urgenza nelle ipotesi come quella in oggetto, risultando la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato (Tribunale di Lecce, 25 agosto 2003; Tribunale di Palermo 16 giugno 2003; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. D'Onofrio, 5 febbraio 2006);

IL CASO.it

- Che non è possibile negare l'esistenza di un *periculum in mora* inteso come pericolo di danno causato all'imprenditore dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente, in quanto, per effetto della segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo, rimanendo il provvedimento d'urgenza l'unico strumento possibile ed idoneo a tutelare, chi sia rimasto vittima di una erronea segnalazione, dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena;

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Galatina, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento cautelare, in corso di causa, presentato da [REDACTED] no, nei confronti di [REDACTED] così provvede:

- Accoglie il proposto ricorso con conseguente ordine a Banca [redacted] di comunicare alla Centrale Rischi – con riferimento la segnalazione di credito in sofferenza vantato nei confronti di G [redacted] o relativo al c/c n. [redacted] – che detto credito è in contestazione e che, allo stato attuale, risulta una posizione a credito del correntista in considerazione della espletata consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.

IL CASO.it

Così deciso, in Galatina il 02.07.2009


IL CANCELLIERE C. S.
(Gabriele RAFFO)

IL GOT

Dott.ssa Merj Guri

Depositato in Cancelleria

2-7-2009



Ca